



**PATTO DI INTEGRITÀ
DI
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.**

Premesse

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara.

In particolare, l'art. 1 comma 17, stabilisce che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».

Con l'approvazione del presente Patto di integrità (di seguito anche solo “Patto”) da parte di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (di seguito anche solo “BMTI”) è precipuo intendimento che tale documento divenga parte integrante dei contratti stipulati all'esito di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Segnatamente, con l'approvazione del Patto si intende:

- individuare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte di BMTI a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Patto.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente Patto reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Esso deve essere allegato alla documentazione di gara, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

1.2 L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le suddette procedure di affidamento e, pertanto, ai fini della partecipazione alle stesse è richiesta agli operatori economici, nei modi previsti nella documentazione di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto, da rendersi sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti di BMTI

1. Con l'accettazione del presente Patto l'operatore economico:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione dell'appalto;



- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di BMTI;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o esecuzione dell'appalto;
 - dichiara di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente – ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - dichiara di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
 - si impegna a segnalare a BMTI qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione dell'appalto;
 - si impegna a segnalare a BMTI qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della Società o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 - dichiara di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di BMTI;
 - si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di BMTI;
2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
3. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3 *Obblighi di BMTI*

1. BMTI si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.



2. BMTI, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si obbliga ad attuare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

3. BMTI informerà il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara e nella fase di esecuzione dell'appalto circa il presente Patto e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico – sia in veste di concorrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, da valutare a seconda dei casi e previa apposita istruttoria:

- l'esclusione dalla procedura di gara e l'incameramento della cauzione provvisoria, ovvero qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale in una percentuale pari minimo al 5% del valore dell'appalto, e comunque fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto e l'incameramento della cauzione definitiva;

3. In ogni caso in seguito all'accertamento della violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dal momento della sua approvazione dispiega i suoi effetti dall'inizio della procedura di gara e fino all'integrale esecuzione del contratto conseguente alla gara medesima.